



## TRIBUNALE DI RIMINI

### SEZIONE UNICA FALLIMENTARE

Il collegio composto dai magistrati:

dott. Rossella Talia                      Presidente  
dott. Rosario Lionello Rossino      Giudice relatore  
dott. Maria Carla Corvetta          Giudice  
ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

relativamente alla proposta di concordato preventivo presentata da [redacted] in liquidazione (CF e P.IV [redacted]) con sede legale in [redacted] rilevato che la proposta di concordato in esame ha carattere remissorio-liquidatorio, prevedendo la liquidazione dell'intero patrimonio aziendale; che l'impresa ricorrente ha, inoltre, previsto di portare a compimento il cantiere denominato " [redacted] ", gestito insieme ad altre imprese, consorziate nella società consortile " SRL";

che la proposta prevede la seguente destinazione delle risorse ricavate dalla liquidazione:

- pagamento integrale delle spese della procedura e di tutti gli altri crediti in prededuzione, alle rispettive scadenze;
- pagamento integrale dell'unico creditore ipotecario, compresi interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 2855 cc, a seguito della vendita degli immobili ipotecati, che si prevede di completare entro il termine massimo di trentasei mesi dalla omologazione del piano;
- pagamento integrale degli altri creditori muniti di privilegio, oltre interessi legali fino al pagamento, entro dodici mesi dall'omologazione del piano;
- pagamento dei creditori chirografari, raggruppati in unica classe, in una percentuale non inferiore al 20%, attualmente stimata nel 20,47%, entro trentasei mesi dalla omologazione del piano;

Rilevato che non risultano proposte istanze di fallimento;

che la proposta di concordato di [redacted] in liquidazione deve essere dichiarata inammissibile, posto che la relazione del professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lett. d) L.F., prescritta dall'art. 161 comma 3 L.F., depositata dalla ricorrente, non appare idonea ad assolvere la sua funzione, che è quella di attestare la fattibilità del piano concordatario;

che, in proposito, occorre sottolineare che la relazione del professionista, il quale è un soggetto terzo rispetto alla società ricorrente (ciò a salvaguardia dell'indipendenza ed imparzialità del suo giudizio) ha un ruolo fondamentale nel nuovo istituto del concordato preventivo, disegnato dal legislatore, avendo la funzione di fornire un adeguato supporto informativo al Tribunale ed al ceto creditorio, chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sulla convenienza del piano concordatario (vedi Tribunale Firenze Sez. Fallimentare 4 maggio 2016);

che il professionista non può, quindi, limitarsi ad attestare genericamente la veridicità dei dati aziendali e a prendere in considerazione dati meramente formali, o a utilizzare formule di stile con meri richiami a valutazioni e ragionamenti fatti nel piano;

che, in particolare, il professionista non può limitarsi ad attestare genericamente la fattibilità del piano, dovendo invece, sotto la sua personale responsabilità, esporre in modo specifico ed approfondito le proprie valutazioni, supportate da verifiche concrete, motivando in relazione alle



specifiche ragioni per cui ritiene che il piano predisposto dal debitore abbia una fondata possibilità di riuscita(vedi sempre Tribunale Firenze Sez. Fallimentare 4 maggio 2016);

che,in sede di giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo avanzata dall'imprenditore che versi in stato di crisi o di insolvenza, al fine di garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare un consenso non viziato da una falsa rappresentazione della realtà, il tribunale deve verificare che la relazione, elaborata dal professionista incaricato dal debitore, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e dettagliata, che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la predetta relazione, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata, indicando le verifiche effettuate nonché la metodologia e i criteri seguiti per pervenire all'attestazione(vedi Cass.13817/2011;Cass.3586/2011;Cass.21860/2010);

che,nel caso che ci occupa,la relazione del professionista appare del tutto priva di motivazione,con riferimento alla congruità della valutazione dei beni immobili,che dovranno formare oggetto di cessione ai creditori,essendosi l'attestatore limitato ad evidenziare che non si ravvisano elementi per disattendere la valutazione dello stimatore,senza indicare"in positivo" dati oggettivi che confermino detta stima;

che la questione è stata sollevata con provvedimento del Tribunale del 21-29 giugno 2017;

che \_\_\_\_\_ in liquidazione ha,quindi,depositato integrazione dell'attestazione;

che anche l'integrazione dell'attestazione risulta assolutamente immotivata,avendo il professionista genericamente affermato" ...che,avendo verificato tutti gli elementi e i dati inseriti nella stima del perito incaricato dalla società,si ritiene congruo il valore ivi indicato e che lo stesso possa essere conseguito nell'ammontare e nei tempi all'interno della presente procedura concorsuale...";

che appare evidente che si è in presenza di un giudizio fondato su considerazioni meramente soggettive ed espresso con "formule di stile", mancando di qualsiasi riferimento a dati oggettivi(ad esempio proposte irrevocabili di acquisto degli immobili messi dalla ricorrente a disposizione dei creditori, atti di vendita riguardanti immobili con caratteristiche analoghe a quelli oggetto di cessione ai creditori);

che va sottolineato soltanto che l'ultimo comma dell'art.160 Legge Fallimentare,aggiunto dal D.L.27 giugno 2015 n.83,convertito ,con modificazioni,nella Legge 6 agosto 2015 n.132,prevedendo che la proposta concordataria debba assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, rende ancora più pressante l'esigenza di una adeguata motivazione dell'attestazione in ordine alla fattibilità del piano sottoposto ai creditori;

che,in ragione della pronuncia di inammissibilità della proposta di concordato di \_\_\_\_\_ in liquidazione,non deve provvedersi su istanza della ricorrente di autorizzazione a sciogliersi da contratto preliminare;

che va ordinato alla cancelleria di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico,che ha sospeso procedimento ex art.2545 terdecies cc

PQM

Visto l'art.162 L.F.;

Dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo di \_\_\_\_\_ in liquidazione;

Ordina al Conservatore del Registro delle Imprese di provvedere alla annotazione del presente provvedimento;

Dispone che la cancelleria trasmetta copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico,che ha sospeso procedimento ex art.2545 terdecies cc .

Si comunichi.

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del Tribunale del 20 Luglio 2017

Il Presidente  
Dott.ssa Rossella Talia

